

Spett.le
Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
va@pec.mite.gov.it

e p.c.

Spett.le
Ministero della Cultura
Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministero della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
Sabap-fg@pec.cultura.gov.it
Direzione generale ABAP
Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it
Direzione generale ABAP
Servizio III – Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico
dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Spett.le
Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
Provincia di Foggia
protocollo@cert.provincia.foggia.it

Spett.le
Comune di Candela (FG)
comune.candela.fg@halleycert.it

Spett.le
Comune di Deliceto (FG)
protocollo.comune.deliceto@cittaconnessa.it



Oggetto: ID_VIP_7385

Progetto di un impianto agrivoltaico, denominato “**Candela Masseria Padula**”, della potenza nominale di 43 MW e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Candela (FG) e Deliceto (FG) (il “**Progetto**”).

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006

Proponente: Whysol-E Sviluppo S.r.l.

CONTRODEDUZIONI al parere tecnico-istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR (il “MIC”) prot. 5336 del 11/04/2023 (il “Parere”).

Facendo seguito al parere prot. n. 5336 dell’11 aprile 2023, si rappresenta che **il Progetto ricade interamente in area idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8 lett. c-ter) e lett. c-quater) del D.Lgs. 199/2021, essendo errato quanto riportato nel Parere in merito al citato riferimento normativo.**

Alla luce di ciò, in considerazione del tempo trascorso, la scrivente società chiede che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (il “MASE”) adotti il provvedimento conclusivo di VIA, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 1, lett. a) e b) del citato D. Lgs. n. 199/2021.

Si rimanda a quanto di seguito riportato per una ampia e approfondita disamina delle affermazioni di cui sopra.

1. PREMESSA

1.1. Aree idonee

L’art. 20 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 ha introdotto, nell’ordinamento italiano, le c.d. “aree idonee” «all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili» e, nello specifico, al comma 8 sono disciplinati i criteri per l’individuazione delle suddette aree idonee ex lege.

Come noto, la disposizione appena citata si inserisce in quadro di regole introdotte dal Legislatore italiano con l’obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, coerente con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030, teso a ridurre le emissioni di gas clima alteranti di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 e di completa decarbonizzazione al 2050: in questa ottica va letto l’inserimento degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile tra le opere e infrastrutture strategiche alla realizzazione del PNIEC.

L’art. 18 del D.L. n. 77/2020 ha, infatti, inserito l’Allegato 1-bis nel D. Lgs. n. 152/2006 e ha previsto che al comma 2 bis dell’art. 7 bis del medesimo D. Lgs. n. 152/2006 fosse ribadito il principio in forza del quale gli impianti di tale tipologia e le opere connesse «*costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti*» già enunciato dall’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003; va poi ricordato che il recente Regolamento U.E. n. 2577/2022 ha qualificato gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di interesse pubblico prevalente.




In tale prospettiva il citato comma 8, lett. c-quater) va evidentemente letto in uno con le ulteriori previsioni di cui all'art. 20 di cui ne è parte. Ed infatti, il comma 1 dell'art. 20 dispone che «con uno o più decreti [...] sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. [...]»

Nelle more della definizione delle aree idonee secondo i principi di cui sopra, **il Legislatore ha stabilito che esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, sono considerate aree idonee**, tra le altre, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, «**le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale** [...]» (art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 1), oltre a quelle di cui alla lettera c-quater e cioè «**le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo**».

Compiuta questa doverosa e necessaria premessa, **il Progetto ricade interamente in area idonea, ai sensi del citato art. 20, comma 8:**

1. lett. c-quater) per quanto attiene all'area in cui ricade l'impianto agrivoltaico, come si evince dalla tavola allegata (**allegato n. 1**) di cui si riporta uno stralcio.




Infatti, tale area:

- non è ricompresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- è esterna all'involuppo dei perimetri i cui punti distano più di 500 metri dai beni tutelati ai sensi della Parte Seconda e dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004



2. lett. c-ter) punto 1) per quanto attiene all'area in cui ricade la Sottostazione Utente (la "SSE Degas") come si evince dalla tavola allegata (**allegato n. 2**) di cui si riporta uno stralcio.



Infatti, tale area:

- è priva di vincoli ai sensi della parte seconda del D. Lgs. n. 42/2004, ed
 - è compresa in un perimetro di non più di 500 metri dalla SSE TERNA Deliceto, autorizzata in forza di un'autorizzazione unica (determinazione del Servizio Infrastrutture energetiche e digitali della Regione Puglia n. 15/2017) la quale, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, nonché variante allo strumento urbanistico. In ragione della sopra citata determinazione di Autorizzazione Unica, l'area SSE TERNA ricade in "Zona Industriale".
- Inoltre, la SSE Degas è adiacente ad altre due sottostazioni utente esistenti.

3. lett. c-ter) punto 1) per quanto attiene all'area in cui ricade l'ampliamento della esistente Cabina di Smistamento nel Comune di Candela (FG).


Infatti, occorre precisare che **non si dovrebbe nemmeno applicare al caso di specie la verifica di "idoneità" dell'area in quanto tale "ampliamento"**:

- **non interessa nuove aree rispetto a quelle già oggetto di Autorizzazione Unica n. 12 del 15-02-12 rilasciata dalla Regione Puglia in favore di Farpower S.r.l.**
- **ricade all'interno dell'area già recintata di pertinenza dell'esistente cabina di smistamento "Matisse";**
- **in ogni caso, l'area interessata dal suddetto ampliamento è idonea all'intervento di cui trattasi;** la particella 346 foglio 18 censita al Catasto Fabbricati del comune di Candela è classificata D\1.




Peraltro, occorre ricordare che:

- nell'elaborato integrativo richiesto dal MIC "HF0TH51_IntegrazioniMIC01.a_ImpattiCumulativi" si è indicato che "Nel tratto di interesse il Regio Tratturello coincide con il tracciato della SP 95 e pertanto risulta essere asfaltato e privo di muri e/o muretti a secco che lo delimitano."



- Il Regio Tratturello nel tratto di interesse, per quanto noto alla scrivente, non ricade tra i beni vincolati di cui all'art. 136 o di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e pertanto non si applica ai fini della verifica dell'idoneità ex lege dell'area ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D.Lgs. 199/2021;
- In ogni caso, anche senza considerare quanto riportato al punto che precede, è evidente dall'elaborato in calce alla presente (**allegato n. 3**) che nella sostanza è rispettata la distanza di 500 m dal perimetro del bene.





In ragione di quanto sopra espresso, si ritiene che il Parere:

- **sia carente nelle motivazioni, pur avendo esaminato la copiosa documentazione a corredo del Procedimento, nonché**
- **giustifichi erroneamente la presunta “non idoneità” del Progetto facendo riferimento alla, sempre presunta, mancata applicabilità dei criteri di cui all’art. 20 comma 8 lett. c-quater) per il solo ampliamento della CdS; peraltro, esso equivale, in rapporto alla superficie complessiva interessata dal Progetto agrivoltaico, ad una percentuale inferiore allo 0,1%.**
- **disattenda palesemente il dettato della lettera c-ter punto 1), comma 8, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021.**

Alla luce di quanto sopra, la scrivente società chiede che il MASE voglia adottare senza ulteriori indugi, il provvedimento conclusivo positivo di VIA, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 1, lett. a) e b) del citato D. Lgs. n. 199/2021.

Il Progetto, infatti, oltre a ricadere in area idonea è in linea con la normativa di riferimento e le più recenti tendenze regolamentari (D.M. 10.09.2010, D.L. n. 77/2021, DGR Puglia n. 400 del 15 marzo 2021 e DGR n. 1424/2018), coniugando l’attività di produzione di energia da fonti rinnovabili con l’attività agricola: il Progetto, infatti, prevede una SAU di 62,5 ettari mentre una superficie di impianto di 67,4 ettari (si veda Allegato n. 4 che è stato redatto nell’ambito delle controdeduzioni al parere della Regione Puglia prot. 15810 del 19-12-2022), rispondendo perfettamente ai requisiti richiesti dalle linee guida nazionali ENEA dettate in materia di “agro-voltaico” pubblicate dal MiTE (ora MASE) in data 27 giugno 2022. Ciò nonostante, va sottolineato, il Progetto sia stato presentato in data antecedente alla pubblicazione alle predette linee guida.

2. CONTRODEDUZIONI

Ciò detto, ad avviso della scrivente Società e per mera puntualizzazione rispetto ai contenuti del Parere, è doveroso precisare e ribadire quanto segue.

2.1. La visibilità

Il Parere afferma a pag. 12/21 che, sulla base della documentazione predisposta dal Proponente, l'impianto in Progetto risulta visibile "dal Regio Tratturo Pescasseroli-Candela", "dalla Strada SP 97 a valenza paesaggistica", "dalla ferrovia di valenza paesaggistica [...] tangente entrambi i lotti dell'impianto", "da numerose delle masserie presenti nell'area, e anche dal centro storico di Candela che dista circa 3 km e si colloca ad una quota altimetrica più elevata e da cui si ha una visibilità ampia sul paesaggio rurale circostante".

Invero appare dirimente precisare quanto segue.

1. Nonostante i continui richiami nel Parere a masserie (pag. 6/21), strade, centri storici presenti "nell'area vasta", come sopra ampiamente detto, **il Progetto è collocato in "area idonea"**, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater) D. Lgs. n. 199/2021. Dunque, la semplice constatazione che l'impianto risulti "percepibile" da essi non costituisce di per sé alcuna inibizione alla realizzazione del Progetto.
2. Fatto salvo quanto sopra, entrando comunque nel merito di quanto asserito dal MIC, **si rileva che il Proponente ha prodotto copiosa documentazione** in sede di riscontro alla richiesta di integrazioni del medesimo MIC del 25/02/2022, eppure, senza alcuna controdeduzione, non sembrano tenute in debita considerazione le puntualizzazioni del Proponente ivi contenute.

Anzi, viene genericamente invocata una complessiva visibilità dell'impianto da una molteplicità di elementi, senza mai riportare a supporto di quanto asserito l'evidenza di tutti i foto-inserimenti prodotti dal Proponente che ovviamente dimostrano altro (si faccia riferimento ai documenti [HF0TH51 IntegrazioniMIC4.2.a FotoinsMasserie](#) e [HF0TH51 IntegrazioniMIC4.2.a FotoinsAltriBeni](#)).

Ciò considerato, sembra utile proporre una sintesi in questo documento.

- *In merito alle masserie:*


si premette quanto già descritto nell'elaborato progettuale [HF0TH51 IntegrazioniMIC01.a ImpattiCumulativi](#), e cioè che di tutte le masserie di cui trattasi:

- Una è attualmente adibita ad abitazione (Masseria Masseriola);
- Una è attualmente adibita a centro aziendale agricolo ed abitazione (Masseria Falco);
- Una è adibita a struttura ricettiva con sala ricevimenti ed è completamente recintata (Masseria Padula);
- molte altre sono allo stato di **rudere e/o completamente abbandonate**;

Tanto premesso, si vedano i due esempi seguenti di foto-inserimenti da masserie più vicine all'impianto e da cui l'impianto risulta visibile, estrapolati dalla trattazione completa inserita negli elaborati richiamati.



PUNTO 11 – Masseria Colabella



Masseria Colabella vista da ovest - Stato Attuale (aprile 2022)



Ripresa fotografica da Masseria Colabella- Foto ante-operam




Fotoinserimento da Masseria Colabella (post-operam)


Si ritiene il foto-inserimento sufficientemente **auto-esplicativo**, dal momento che anche in una condizione di visuale aperta come quella del caso di specie, la visibilità dell'impianto non costituisce in alcun modo un elemento detrattore alla percezione del paesaggio, che peraltro, nell'intorno, è invece fortemente influenzato dalla presenza di torri eoliche.



PUNTO 17 – Masseria Padula



Ripresa fotografica da Masseria Padula - Foto ante-operam



Fotoinserimento da Masseria Padula (post-operam)

Si ritiene il foto-inserimento sufficientemente **auto-esplicativo**, dal momento che anche in una condizione di visuale aperta come quella del caso di specie (caso peggiore, non certo applicabile a tutte le masserie considerate), la visibilità dell'impianto non costituisce in alcun modo un elemento detrattore.



- In merito al Regio Tratturo Pescasseroli-Candela:
di tutti i punti considerati negli elaborati richiamati, si veda l'esempio di cui sotto

PUNTO 10 - Regio Tratturello Pescasseroli Candela



Regio Tratturello Pescasseroli Candela - Come visuale punto di presa (in rosso area di impianto-in verde area vasta 3 km)



Ripresa fotografica - Foto ante-operam




Fotoinserimento (post-operam)

Si ritiene il foto-inserimento sufficientemente **auto-esplicativo**, dal momento che anche in una condizione di visuale aperta come quella del caso di specie, la visibilità dell'impianto non costituisce in alcun modo un elemento detrattore alla percezione del paesaggio, che peraltro, nell'intorno, è invece fortemente influenzato dalla presenza di torri eoliche.



- In merito alla ferrovia:
si veda l'esempio di cui sotto:

PUNTO 5 - Ferrovia



Ripresa fotografica da Ferrovia - Foto ante-operam



Fotoinserimento da Ferrovia (post-operam)

Nonostante la vicinanza tra l'impianto e la ferrovia, **pur in una condizione di visuale aperta come quella in esame, la visibilità dell'impianto non costituisce in alcun modo un elemento detrattore alla percezione del paesaggio, che peraltro nell'intorno è fortemente influenzato dalla presenza di torri eoliche. In ogni caso, la bordatura perimetrale dell'impianto si inserisce adeguatamente nel contesto.**

- In merito alla SP 97:

di tutti i punti considerati negli elaborati richiamati, si veda l'esempio di cui sotto

PUNTO 25



Punto di presa 25 - Cano visuale punto di presa (in rosso area di impianto in verde area vista 3 km)



Punto di presa 25 - Ripresa fotografica - Foto ante-operam



Punto di presa 25 - Fotoinserimento (post-operam)

Si ritiene il foto-inserimento sufficientemente **auto-esplicativo**, dal momento che anche in una condizione di visuale aperta come quella del caso di specie, la visibilità dell'impianto non costituisce in alcun modo un elemento detrattore alla percezione del paesaggio, che peraltro, nell'intorno, è invece fortemente influenzato dalla presenza di torri eoliche.



2.2. II PPTR

Circa il riferimento alla verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sez. C2 delle schede d'ambito (pag. 14/21), è opportuno ancora una volta sottolineare che **il Progetto non è qualificabile come un impianto fotovoltaico puro bensì come AGRIVOLTAICO.**

È, infatti, quanto mai opportuno rammentare le innumerevoli sentenze del Giudice Amministrativo con le quali è stata dichiarata la non applicabilità di tali previsioni (in generale, il PPTR; in particolare, la norma appena richiamata) **essendo queste previsioni anacronistiche** (a maggior ragione dopo l'emanazione della citata previsione di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater D. Lgs. n. 199/21; sul punto TAR Lecce sent. n. 1583/22), **datate** (il PPTR è stato adottato nel 2015), **nonché superate** «*dalla congerie di previsioni eurounitarie e nazionali intervenute dall'Accordo di Parigi sul clima in poi; previsioni che hanno completamente mutato la realtà normativa di riferimento*» (TAR Lecce, sentenze nn. 586/22 e 1267/22, nonché TAR Lecce n. 1583/22, 1584/22, 1586/22, 1586/22) e «*non più in linea con le attuali coordinate eurounitarie e nazionali, e men che meno in linea con gli attuali indirizzi in materia (cfr. i citati artt. 20-22 d. lgs. n. 199/2021, che modificano in termini sostanziali l'attuale disciplina di riferimento)*» (TAR Lecce sentenza n. 1583/22).

Sotto tale aspetto non possono assumere rilievo le considerazioni di cui a pagina 16/21 del predetto Parere laddove, anche genericamente, si fa riferimento a limiti che il PPTR pone alla collocazione degli impianti fotovoltaici a terra e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole; né possono valere le affermazioni secondo le quali il PPTR indica localizzazioni privilegiate anche per la specifica categoria dell'agrivoltaico.

Pertanto, anche alla luce della normativa – copiosa – che nel frattempo è stata adottata, le previsioni del PPTR non possono che essere lette in uno con le disposizioni che successivamente sono stata adottate per favorire l'installazione di impianti FER: da ultimo, i richiamati artt. 20-22 del D. Lgs. n. 199/2021.

Giova infine richiamare, tra gli altri, quanto indicato nell'elaborato progettuale HF0TH51 IntegrazioniMIC01.a ImpattiCumulativi, predisposto anch'esso nell'ambito del riscontro alle richieste di integrazioni da parte del MIC in data 25/02/2022 e anch'esso non tenuto evidentemente in considerazione, né tanto meno commentato o contraddetto, **in merito a quanto sollevato nel Parere (pag. 15-16/21) circa la "elevata valenza percettiva" riportata nel PPTR, facendo anche riferimento al "Progetto 3" per la "mobilità dolce".**

"Per quanto attiene il contesto in cui si va realizzare l'impianto, oltre agli impianti eolici, nell'area sono presenti altre infrastrutture che contribuiscono ad aumentare il livello di antropizzazione dell'area:

- *La **SS 655** strada a scorrimento veloce "taglia" la piana da nord ovest a sud est*
- *La **ferrovia**, che benché rientri in progetto di mobilità dolce (mai attuato) del PPTR, oggi è di fatto utilizzata per il trasporto pesante con carri merce, di automobili dal vicino centro di produzione di Melfi, e di componenti verso lo stesso stabilimento,*
- *Una **linea AT** di alta tensione taglia il pianoro da nord a sud, ed una Sottostazione elettrica MT/AT è presente nell'Area Vasta (a sud est dell'area di progetto)*
- *Sono presenti più **impianti** (pozzi) di estrazione gas, ovvero aree recintate, estese poco più di un ettaro, con impianti tecnologici all'interno, del tutto prive di elementi di mitigazione perimetrali*
- *A nord l'Area Vasta è tagliata in direzione st ovest dalla **A14**, e nella parte est è presente anche lo svincolo con relativo casello autostradale di Candela."*



2.3. Gli aspetti archeologici

Dalla lettura del Parere, un dato che emerge con chiarezza è che nell'area di Progetto non insistono vincoli archeologici né tantomeno le aree possono essere considerate di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m) D. Lgs. n. 42/2004 ("ancorché non soggette a formale dichiarazione di interesse").

In ragione di quanto precede **si ritiene non ragionevole l'asserzione secondo la quale il Progetto "non è compatibile con le esigenze di tutela del territorio in esame"** e il Proponente non può che ribadire la disponibilità ad agire come previsto dalla stessa SABAP, in caso di superamento del parere negativo del MIC e della conclusione positiva del Procedimento (pag. 19/21. Peraltro, **bene avrebbe fatto la SABAP a fornire eventuali prescrizioni per la fase di esecuzione dell'impianto, le quali avrebbero potuto efficacemente comporre, in un'ottica di proporzionalità e ragionevolezza, tutti gli interessi in gioco.**

2.4. Il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

La denunciata incompatibilità del Progetto (pag. 17/21) con l'iniziativa ID 5761 è in realtà già **superata dall'obbligo in capo al Proponente di soddisfare la condizione n. 9 del parere n. 27 del 21/07/2022 della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.**

In merito a quanto riportato nel Parere a pag. 17-18/21 circa il parere della Commissione del MASE, e cioè che "non può ritenersi condivisibile l'affermazione secondo cui <l'opera proposta possa considerarsi compatibile in relazione alla componente paesaggio fatto salvo il rispetto della Condizione ambientale n. 3> relativa alle mitigazioni, in quanto tale considerazione è basata su dati manchevoli e informazioni parziali, in assenza della specifica istruttoria di questo Ministero, e che pertanto sono da intendersi espresse limitatamente alla componente ambientale e non alla componente paesaggio [...]", si significa che, senza entrare nel merito delle rispettive competenze delle P.A. interessate:

1. è evidente che le valutazioni espresse dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono basate su una copiosa e approfondita documentazione; pertanto, **non sembra corretto affermare che tale parere sia basato su "dati manchevoli e informazioni parziali";**
2. D'altro canto, il Parere del MIC:
 - **è stato emesso con un ritardo di almeno 9 mesi**, e
 - ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 199/2021, applicabile al procedimento di cui trattasi, prevede che "*Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione*".

2.5. Gli impatti cumulativi. La "foresta lineare"

Circa gli impatti cumulativi, a pagina 17/21 del Parere si riporta che "*per un'area buffer di 3 km è riportata la presenza di 33 aerogeneratori e [...], inoltre, rispetto all'analisi condotta dalla Società, risultano agli atti di questo Ministero ulteriori procedimenti di impianti fotovoltaici e eolici in valutazione localizzati nella medesima area.*

Sul punto occorre evidenziare che gli impatti cumulativi vanno misurati in presenza di progetti analoghi tra loro (TAR Lecce n. 248/22) e «solo in presenza di una campo



fotovoltaico puro, ma non già in presenza di un agrivoltaico che si caratterizza per una decisa schermatura dell'area di riferimento» (TAR Lecce n. 1583/22).

Pertanto, ciò che emerge è che pur non dovendosi applicare la normativa prevista per gli impatti cumulativi, l'impianto rispetta i criteri previsti per il cumulo con gli altri impianti fotovoltaici.

Assolutamente priva di alcuna ragionevole motivazione e del tutto illogiche appaiono inoltre le affermazioni secondo le quali «la realizzazione della fascia perimetrale [...], andando a formare una vera e propria <foresta lineare>, rischierebbe paradossalmente di rendere ancora più evidente il vasto recinto dell'impianto, oltre che ad essere non coerente con i caratteri paesaggistici dell'ambito [...] considerando che in tali aree sono da tutelare le visuali percettive in particolare quelle dalla viabilità di rilevanza paesaggistica (strade e ferrovia) e dalla rete tratturale presenti nell'area".

Non si comprende come possa qualificarsi "foresta lineare" una siepe perimetrale che utilizza specie autoctone e mellifere con la funzione di creare un habitat per l'avifauna e per l'apicoltura e quale possa esserne l'impatto negativo, tenuto conto del suo reale inserimento nel contesto di cui trattasi (si veda fotoinserimenti al paragrafo 2.1 che precede), che non può di certo essere dichiarato "non coerente con i caratteri paesaggistici" da tutelare.

2.6. La pianificazione energetica nazionale e regionale

I riferimenti alla SEN, nonché al PNIEC e al PNRR sono assolutamente parziali e non tengono affatto conto che il progetto proposto è qualificato come agrivoltaico. A tale proposito, infatti, si rammenta che proprio nel PNRR si afferma che il Governo punta all'implementazione «*di sistemi ibridi agricoltura produzione di energia che non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura ma contribuiscono alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte*».

I riferimenti alla Pianificazione energetica regionale sono incompleti e parziali. Infatti, con il documento di aggiornamento del Piano energetico Ambientale Regionale (PEAR), la Regione Puglia ha dichiarato di voler adottare «*una strategia per l'utilizzo controllato del territorio anche a fini energetici facendo ricorso a migliori strumenti di classificazione del territorio stesso, che consentano l'installazione di impianti fotovoltaici senza consentire il consumo di suolo ecologicamente produttivo e, in particolare, senza precludere l'uso agricolo dei terreni stessi*» (all. n. 2 alla DGR n. 1424/18, pag. 76).

In tale prospettiva, il Progetto proposto è pienamente aderente all'indirizzo della Regione: infatti, come ricordato sopra, il progetto prevede una SAU di 62,5 ettari mentre una superficie di impianto di 63,4 ettari, rispondendo perfettamente ai requisiti richiesti dalle linee guida nazionali ENEA dettate in materia di "agro-voltaico" pubblicate dal MiTE (ora MASE) in data 27 giugno 2022. I riferimenti statistici (pag. 19/21) a nulla possono rilevare rispetto all'attività amministrativa che deve necessariamente attenersi al rispetto della normativa in vigore, né tantomeno possono essere posti a fondamento di un parere della P.A. poiché «*se si ragionasse in questi termini, si sarebbe in presenza di un diritto "tiranno" (diritto alla conservazione dello status quo), come tale non riconosciuto dal contesto ordinamentale, il quale esige invece una tutela "sistemica e non frazionata" (Corte cost. n. 85/13 cit.) di interessi potenzialmente in conflitto*» (TAR Puglia – Lecce, sez. seconda, sentenza 12 ottobre 2022, n. 1583).

Va poi infine segnalato che i riferimenti statistici si riferiscono ad impianti FER considerati genericamente e nulla dicono in ordine ad impianti agrivoltaici come quello per il quale il Parere è stato emesso.



Non va poi sottaciuto il dato che con la Delibera di Giunta regionale n. 400 del 15 marzo 2021 recante «*politica di coesione. Programmazione regionale e avvio del processo di valutazione ambientale strategica*» l'organo amministrativo regionale afferma espressamente che «*l'approccio agro-voltaico può essere una soluzione fondamentale se vengono rispettati i seguenti principi: (i) produzione agricola e produzione di energia devono utilizzare gli stessi terreni; (ii) la produzione agricola deve essere programmata considerando le "economie di scala" e disporre delle aree di dimensioni conseguenti; (iii) andranno preferibilmente considerate le eventuali attività di primaria trasformazione che possano fornire valore aggiunto agli investimenti nel settore agricolo; (iv) la nuova organizzazione della produzione agricola deve essere più efficiente e remunerativa della corrispondente produzione tradizionale; (v) la tecnologia per la produzione di energia elettrica dovrà essere prevalentemente, quella fotovoltaica: la più flessibile e adattabile ai bisogni dell'agricoltura*» (pag. 47 e segg. DGR n. 440/2021).

3. Conclusioni

Alla luce delle ragioni ed argomentazioni sopra riportate con specifico riferimento all'idoneità delle aree di Progetto, considerato che il termine per la conclusione del Procedimento è **ampiamente decorso, tenuto conto del fatto che il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC è datato 21 luglio 2022 e il termine per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico è scaduto il 16 giugno 2022**, si invita **il MASE ad adottare il provvedimento conclusivo positivo di VIA**, posto che ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a) e b) del citato D. Lgs. n. 199/2021 «*nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. [...]; i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.*».

Restando a disposizione per qualsiasi richiesta e/o chiarimento e pregando Codeste Amministrazioni a voler prontamente notificare la Società sugli esiti del procedimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Whysol-E Sviluppo S.r.l.

Il legale rappresentante

Luca Faedo

Firmato digitalmente da: Luca
Faedo
Data: 21/04/2023 17:28:19

Allegati:

1. Aree idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 – area di impianto
2. Aree idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 – SSE Degas
3. Aree idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 – ampliamento CdS
4. SAU Agrivoltaico

Aree idonee D.Lgs 199/2021 e smi - Art. 20 comma 8 lett. c-quater

LEGENDA

-  Area Impianto
- Beni art. 136 D.Lgs. 42/2004 e Parte Seconda D.Lgs. 42/2004
-  Ex ospedale antitramacomatoso
-  Edificio_ID 3068970
-  UCP - stratificazione insediativa - rete tratturi
-  Area idonea-D.Lgs 199/2021
-  Art. 20 comma 8-lett c-quater
-  Confini Comunali

Regio Tratturo Pescasseroli Candela

Regio Tratturo Pescasseroli Candela

Regio Tratturo Pescasseroli Candela

500 m

Regio Tratturo Pescasseroli Candela

Ex ospedale antitramacomatoso

Edificio ID. 3068970

500 m

CANDELA




750

0

1.500 m

LEGENDA

- SE terna Deliceto
- SSE Utente Degas
- Area idonea-D.Lgs 199/2021
Art. 20 comma 8-lett c-ter
- Confini Comunali
- Segnalazione architettonica PPTR
Non rientrano tra i vincoli
Ex D.Lgs. 42/04 (Art. 36 e Parte Seconda)



0 100 200 m

Aree idonee D.Lgs 199/2021 e smi - Art. 20 comma 8 lett. c-quater

LEGENDA

- UCP - stratificazione insediativa - rete tratturi
- Area idonea-D.Lgs 199/2021-
Art. 20 comma 8-lett c-quater
- Cabina di Smistamento-CdS Matisse

Regio Tratturo Pescasseroli Candela

Regio Tratturo Pescasseroli Candela

500 m

0 100 200 m



Appendice A – Requisiti Agrivoltaico

• **Requisito A.1**

Si riportano di seguito le tabelle di verifica del Requisito A indicato nelle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici (MiTE, giugno 2022).

DENOMINAZIONE	Sup. aree recintate		Sup. aree strade		Sup. aree cabine		Sup. aree arnie	
	mq	ha	mq	ha	mq	ha	mq	ha
AREA OVEST	350.307	35,03	23.279	2,33	425	0,04	1.120	0,11
AREA EST	323.430	32,34	21.921	2,19	385	0,04	1.120	0,11
TOTALE	673.737	67,37	45.199	4,52	809	0,08	2.240	0,22

Superfici Impianto Agrivoltaico Candela

Allo scopo di definire la superficie utilizzabile per uso agricolo, si ha che:

- nei termini più restrittivi possibili, si potrebbe considerare esclusa dal calcolo, oltre la superficie occupata da strade, la superficie occupata dalle arnie per apicoltura, la superficie occupata da cabine elettriche, anche la superficie al di sotto dei moduli quando questi sono ruotati di 55° rispetto alla verticale. Inoltre, è stata esclusa. In questo caso si avrebbe:

Sup. Agricola = Sup Tot – Sup Strade - Sup. Cabine – Sup. Arnie – Sup. sotto moduli ruotati di 55°


Come si evince dalla tabella sotto riportata, tale Superficie, anche in questo caso restrittivo e conservativo, per attività agricola (49,53 ha), così ottenuta, sarebbe superiore al 70% della Superficie Totale a disposizione.

La Superficie a disposizione dell'attività Agricola, infatti, risulta pari al 73,51% della Superficie Totale, e quindi il **Requisito A1** risulta essere soddisfatto.

CANDELA - REQUISITO A1 - S agricola > 0,7 Stot													
DENOMINAZIONE	Sup. aree recintate (a)		Sup. aree strade (b)		Sup. aree cabine (c)		Sup. aree arnie (d)		Sup. sotto moduli ruotati di 55° (e)		Sup Agricola Utile SAU (a-b-c-d-e)		SAU/Sup Tot. (%)
	mq	ha	mq	ha	mq	ha	mq	ha	mq	ha	mq	ha	%
AREA OVEST	350.307	35,03	23.279	2,33	425	0,04	1.120	0,11	67.246	6,72	258.237	25,82	73,72%
AREA EST	323.430	32,34	21.921	2,19	385	0,04	1.120	0,11	62.976	6,30	237.029	23,70	73,29%
TOTALE	673.737	67,37	45.199	4,52	809	0,08	2.240	0,22	130.222	13,02	495.267	49,53	73,51%

Tabella verifica Requisito A.1 – caso restrittivo

- È evidente, però (si veda anche dalla figura sotto riportata), che questo calcolo della superficie agricola non è corrispondente all'effettivo uso del terreno e a quanto dimostrato con il rispetto del Requisito C (si veda paragrafo relativo seguente). Infatti, non c'è alcun vincolo ostativo né a far intervenire tra le file di inseguitori anche macchine agricole di dimensioni standard (p.e. trattori) per effettuare attività quali l'aratura e la semina anche al di sotto dei moduli, nè per il pascolo delle pecore anche sotto moduli.



Pertanto, si ha che:

Sup. Agricola = Sup Totale - Sup Strade - Sup. Cabine - Sup. Arnie

Come si evince dalla tabella sotto riportata tale Superficie per attività agricola (62,55 ha), così ottenuta, è superiore al 70% della Superficie Totale a disposizione (47,16 ha).

La Superficie a disposizione dell'attività Agricola, infatti, risulta pari al 92,84% della Superficie Totale, e quindi il Requisito A1 risulta essere soddisfatto.

Sup. min. per l'attività agricola (70 %)		A.1 - Superficie per l'attività agricola		
mq	ha	mq	ha	% >= 70%
245.215	24,52	325.483	32,55	92,91%
226.401	22,64	300.005	30,00	92,76%
471.616	47,16	625.489	62,55	92,84%

Tabella verifica Requisito A.1

In definitiva la superficie lavorabile e pascolabile è pari a circa 62,5 ha e il Requisito A.1 è rispettato.

- **Requisito A.2**

Il calcolo del LAOR è stato effettuato considerando i moduli in posizione orizzontale. La superficie LAOR è pari a 23,70 ha, ovvero il 35,17% della Superficie Totale, e quindi inferiore al 40% della stessa Superficie Totale. Pertanto, anche il Requisito A2, indicato dalle Linee Guida, risulta essere soddisfatto.



REQUISITO A2 - LAOR < 40% - Sup. Tot. Moduli < 0,4 Sup. Tot.					
DENOMINAZIONE	Sup. tot.		Sup. Moduli		LAOR
	mq	ha	mq	ha	%
AREA OVEST	350.307	35,03	130.222	13,02	37,17%
AREA EST	323.430	32,34	106.729	10,67	33,00%
TOTALE	673.737	67,37	236.951	23,70	35,17%

Tabella verifica Requisito A.2

● **Requisito B.1 – Continuità dell’attività agricola**

Le Linee Guida prevedono che “ove sia già presente una coltivazione a livello aziendale, andrebbe rispettato il mantenimento dell’indirizzo produttivo o, eventualmente il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato. Fermo restando, in ogni caso, il mantenimento di produzioni DOP e IGP”.

Nelle aree di interesse, come ampiamente dimostrato negli elaborati di progetto (vedi Relazione Pedo agronomica) non sono presenti colture di pregio tipiche dell’area (vigneti e uliveti). L’uso attuale del suolo è di seminativi avvicendati le cui colture risultano essere il frumento duro in rotazione con leguminose, orticole, girasole e maggese. Le colture orticole in realtà non sono praticate e se praticate interessano lembi molto limitati rispetto l’intera estensione a disposizione.

Dal sito internet rica.crea.gov.it rileviamo le Produzioni Standard (PS) per la Regione Puglia riferite all’anno 2017.

FADN_REGIO	NUTS2	Regione	COD_PRODUC	Rubrica_RICA	Descrizione_Rubrica	SOC_EUR	UM
311	ITF4	Puglia	C1110T	D01	Frumento tenero e spelta	774	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	C1120T	D02	Frumento duro	1.017	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	C1200T	D03	Segale	558	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	C1300T	D04	Orzo	692	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	C1400T	D05	Avena	551	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	C1500T	D06	Mais	1.294	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	C2000T	D07	Riso	1.158	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	C1600T_C1700T_C	D08	Altri cereali da granella (sorgo, miglio, panico, farro, ecc.)	1.139	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	P0000T	D09	Leguminose da granella - totale	1.370	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	P1000T	D09A	Leguminose da granella (piselli, fave e favette, lupini dolci)	1.061	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	R1000T	D10	Patate (comprese le patate primaticce e da semina)	10.751	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	R2000T	D11	Barbabietola da zucchero	1.936	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	R9000T	D12	Piante sarchiate foraggere	4.841	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	V0000_S0000T	D14	Orticole - all'aperto	20.004	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	V0000_S0000TO	D14A	Orticole - all'aperto - in pieno campo	16.234	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	V0000_S0000TK	D14B	Orticole - all'aperto - in orto industriale	23.781	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	V0000_S0000S	D15	Orticole - in serra	32.651	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	N0000T	D16	Fiori e piante ornamentali - all'aperto	98.670	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	N0000S	D17	Fiori e piante ornamentali - in serra	187.154	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	G0000T	D18	Piante raccolte verdi	1.228	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	G1000T	D18A	Prati avvicendati (medica, sulla, trifoglio, lupinella, ecc.)	773	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	G9100T_G9900T	D18B	Altre foraggere avvicendate	453	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	G3000T	D18C	Altre foraggere: Mais verde	1.501	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	G2000T	D18D	Altre foraggere: Leguminose	432	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	E0000T	D19	Semi e piantine seminativi	5.363	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	ARA99T_ARA09S	D20	Altre colture per seminativi	1.145	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	Q0000T	D21	Terreni a riposto o a set-aside senza aiuto	-	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	I3000T	D23	Tabacco	8.858	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	I4000T	D24	Luppolo	10.175	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	I1150_2300T	D25	Cotone	1.400	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	I1110T	D26	Colza e ravizzone	378	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	I1120T	D27	Girasole	515	EUR_per_ha

Il valore indicato nel sito istituzionale delle tre produzioni di nostro interesse (evidenziate in giallo nella Tabella sopra riportata) sono:



Fruento duro 1.017 €/ha
 Leguminose da granella 1.061 €/ha
 Girasole 515 €/ha

La media aritmetica è pari a 864 €/ha,

Considerando il coefficiente di Rivalutazione ISTAT per il periodo gennaio 2017-novembre 2022 (questo è l'ultimo dato disponibile) pari a 1,172, abbiamo:

$$864 \times 1,172 = 1.012,61 \text{ €}$$

Pertanto, complessivamente su 67,4 ha a disposizione il valore della Produzione Standard (PS) è pertanto di:

$$1.012,61 \text{ €/ha} \times 67,4 \text{ ha} = 68.250,00 \text{ €}$$

Dallo stesso sito rica.crea.gov.it rileviamo che la Produzione Standard Regione Puglia riferite all'anno 2017 per allevamenti ovini è pari a 319 €/capo, con valore rivalutato a novembre 2022 pari a **373,87 €/capo.**

311	ITF4	Puglia	C_1	J01	Equini	-	EUR_per_capo
311	ITF4	Puglia	A2010	J02	Bovini maschi e femmine meno di 1 anno	1.148	EUR_per_capo
311	ITF4	Puglia	A2120	J03	Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni	428	EUR_per_capo
311	ITF4	Puglia	A2220	J04	Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni	322	EUR_per_capo
311	ITF4	Puglia	A2130	J05	Bovini maschi d 2 anni e più	383	EUR_per_capo
311	ITF4	Puglia	A2230	J06	Giovenche di 2 anni e più anni	375	EUR_per_capo
311	ITF4	Puglia	A2300F	J07	Vacche da latte	1.851	EUR_per_capo
311	ITF4	Puglia	A2300G	J08	Altre vacche (vacche nutrici, vacche da riforma)	739	EUR_per_capo
311	ITF4	Puglia	A4110K	J09A	Pecore	319	EUR_per_capo
311	ITF4	Puglia	A4120	J09B	Ovini - altri (arieti e agnelli)	145	EUR_per_capo
311	ITF4	Puglia	A4210K	J10A	Capre	356	EUR_per_capo
311	ITF4	Puglia	A4220	J10B	Caprini - altri	71	EUR_per_capo
311	ITF4	Puglia	A3110	J11	Suini - lattinzoli < 20 Kg	439	EUR_per_capo
311	ITF4	Puglia	A3120	J12	Suini - scrofe da riproduzione > 50 Kg	1.947	EUR_per_capo
311	ITF4	Puglia	A3130	J13	Suini - altri (verri e suini da ingrasso > 20 Kg)	674	EUR_per_capo
311	ITF4	Puglia	A5140	J14	Polli da carne (broilers)	2.068	EUR_per_100_capi
311	ITF4	Puglia	A51100	J15	Galline ovaiole	3.058	EUR_per_100_capi
311	ITF4	Puglia	A5230	J16A	Tacchini	5.420	EUR_per_100_capi
311	ITF4	Puglia	A5220	J16B	Oche	2.893	EUR_per_100_capi
311	ITF4	Puglia	A5210	J16B	Anatre	3.156	EUR_per_100_capi
311	ITF4	Puglia	A5410	J16C	Struzzi	52.500	EUR_per_100_capi
311	ITF4	Puglia	A5240_5300	J16D	Altro pollame (faraone, ecc.)	1.110	EUR_per_100_capi
311	ITF4	Puglia	A6111	J17	Conigli - fattrici	71	EUR_per_capo
311	ITF4	Puglia	A6710R	J18	Api (alveare)	269	EUR_per_alveare
311	ITF4	Puglia	A2300	J19	Vacche	1.317	EUR_per_capo
311	ITF4	Puglia	A2410	J20	Bufale	1.851	EUR_per_capo

Come visto a progetto si prevede di implementare sulle aree di progetto un prato naturale per il pascolo di 135 capi di ovini. In considerazione che le Linee Guida sono successive alla redazione del progetto, e che esistono tutte le condizioni per incrementare il numero di capi da inserire nell'allevamento ovino, possiamo affermare che la società Proponente è anche in grado di soddisfare il Requisito B.1 previsto dalle Linee Guida Ministeriali per Impianti agrivoltai.

Portando a **190** il numero di ovini del gregge, abbiamo che la PS è pari a:

$$373,87 \text{ €/capo} \times 190 \text{ capi} = 71.035,30 \text{ €}$$

Con 190 capi ovini la PS dell'allevamento ovino raggiunge il valore di 71.000,00€, e quindi risulta essere superiore alla PS standard attuale ottenuta con il seminativo a rotazione (68.250 €).

In altri termini la Produzione Standard dell'allevamento ovino che è possibile implementare a progetto è superiore alla Produzione Standard dell'attività preesistente (seminativo) e quindi anche il Requisito B.1 delle Linee Guida Ministeriali risulta essere soddisfatto, poiché si **ha il passaggio ad un indirizzo produttivo di valore economico più elevato.**

Osserviamo a tal proposito che l'incremento a 190 capi ovine è facilmente attuabile e il terreno a disposizione è ampiamente sufficiente ad accogliere questo numero di capi (densità di circa 3 capi/ha).



- **Requisito B.2 - Producibilità elettrica minima**

Secondo le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici, la producibilità elettrica specifica di riferimento (FV_{standard}) è la stima dell'energia che può produrre un impianto fotovoltaico di riferimento (caratterizzato da moduli con efficienza 20% su supporti fissi orientati a Sud e inclinati con un angolo pari alla latitudine meno 10 gradi), espressa in GWh/ha/anno, collocato nello stesso sito dell'impianto agrivoltaico.

Considerando, oltre a quanto detto, una densità di potenza pari a 1 MW/ha e che l'estensione dell'impianto di Candela è pari a circa 67,4 ha si stima (tramite l'applicativo online PVGIS) una producibilità elettrica specifica di riferimento di un impianto fotovoltaico standard (FV_{standard} in GWh/ha/anno) pari a:

$$FV_{\text{standard}} = 94,77 \text{ GWh} : 67,4 \text{ ha} = \mathbf{1,41 \text{ GWh/ha/anno}}$$

Valori inseriti:		Output del calcolo:	
Luogo [Lat/Lon]:	41.131,15.561	Angolo inclinazione [°]:	35
Orizzonte:	Calcolato	Angolo orientamento [°]:	0
Database solare:	PVGIS-SARAH2	Produzione annuale FV [kWh]:	94766588.72
Tecnologia FV:	Silicio cristallino	Irraggiamento annuale [kWh/m ²):	1799.41
FV installato [kWp]:	67400	Variazione interannuale [kWh]:	3448938.04
Perdite di sistema [%]:	14	Variazione di produzione a causa di:	
		Angolo d'incidenza [%]:	-2.76
		Effetti spettrali [%]:	0.92
		Temperatura e irradianza bassa [%]:	-7.41
		Perdite totali [%]:	-21.86

L'impianto agrivoltaico in progetto ha una potenza installata pari a 45.272,52 kWp ed è realizzato con inseguitori monossiali. Utilizzando lo stesso applicativo PV GIS, si stima la produzione elettrica specifica dell'impianto agrivoltaico che risulta essere pari a (come riportato anche nella relazione di progetto [HF0TH51_DocumentazioneSpecialistica_28](#)):

$$FV_{\text{agri}} = 80,79 \text{ GWh} : 67,4 \text{ ha} = \mathbf{1,20 \text{ GWh/ha/anno}}$$



Valori inseriti:		Output del calcolo	
Lat./Long.:	41.130, 15.575	VA*	
Orizzonte:	Calcolato	Angolo inclinazione [°]:	54 (opt)
Database solare:	PVGIS-SARAH	Produzione annuale FV [kWh]:	80787898.56
Tecnologia FV:	Silicio cristallino	Irraggiamento annuale [kWh/m ²]:	2302.42
FV installato:	45272.52 kWp	Variatione interannuale [kWh]:	2558618.6
Perdite di sistema:	15 %	Variatione di produzione a causa di:	
		Angolo d'incidenza [%]:	-1.53
		Effetti spettrali [%]:	0.87
		Perdite temp. ed irr. bassa [%]:	-8.21
		Perdite totali [%]:	-22.5

Il requisito B.2 (producibilità elettrica minima) indica che la produzione elettrica specifica di un impianto agrivoltaico correttamente progettato, paragonata alla producibilità elettrica specifica di riferimento di un impianto fotovoltaico standard, non dovrebbe essere inferiore al 60% di quest'ultima:

$$FV_{agri} \geq 0,6 \times FV_{standard}$$

Nel nostro caso abbiamo:

$$1,20 \geq 0,6 \times 1,41 = 0,85$$

Si ha quindi che essendo 1,20 GWh/ha/anno maggiore di 0,85 GWh/ha/anno, il requisito risulta essere soddisfatto.

● **Requisito D.1 – Monitoraggio del risparmio idrico**

Le aree di progetto nello stato attuale sono dei seminativi non irrigui (in asciutto) non avvicinati. A progetto si prevede la realizzazione sulle stesse aree di un prato pascolo anche questo non irriguo. Secondo quanto riportato nelle Linee Guida Agrivoltaici nelle aziende non irrigue il monitoraggio del risparmio idrico è escluso.

● **Requisito D.2 – Monitoraggio della continuità dell'attività agricola**

Le Linee Guida Agrivoltaico (MiTE giugno 2022) prevedono che gli elementi da monitorare sono:

- L'esistenza della coltivazione
- Il mantenimento dell'indirizzo produttivo

A tale scopo sarà redatta con cadenza almeno biennale, e per tutta la durata in vita dell'impianto agrivoltaico in progetto, una relazione asseverata da parte di agronomo iscritto all'Albo Professionale che darà certezza dell'esistenza dell'attività zootecnica e del mantenimento dell'indirizzo produttivo.

Alla Relazione saranno allegati i Piani di Gestione del Pascolo che saranno invece redatti con cadenza annuale. Tale Piano sarà riferito ai seguenti contenuti minimi.

- Analisi pabulum fitopastorale;
- Caratterizzazione fitosociologica
- Caratterizzazione fitopastorale;
- Stima del carico;
- Definizione dei lotti di pascolamento;



- Gestione delle aree di pascolo: giorni di permanenza, periodo di pascolamento
- Azioni necessarie per il miglioramento del pascolo.

Analisi pabulum fitopastorale.

Verranno individuate e localizzate le aree che presentano involuzioni del pabulum fitopastorale (compattazione del suolo, fenomeni erosivi, invasione di specie arbustive ed erbacee). Queste saranno obiettivo di interventi localizzati di ripristino, risemina e sfalcio.

Caratterizzazione fitosociologica.

Verrà eseguita una caratterizzazione fitosociologica delle tipologie di pascolo presenti, tramite l'analisi floristica-vegetazionale. Sia per le praterie, che per le altre tipologie di pascolo, verranno approfondite le caratteristiche degli habitat.

Caratterizzazione fitopastorale.

Verrà eseguita una caratterizzazione fitopastorale della tipologia di pascolo, sulla base del valore foraggero che le caratterizza.

Stima del carico.

In base alla caratterizzazione fitopastorale verrà stimato il carico di bestiame, definito come il numero di animali che in linea teorica può sostare e nutrirsi su di una unità di superficie (i.e. l'ettaro) durante il periodo di pascolo considerato, senza arrecare alcun danno.

Definizione dei lotti di pascolamento.

La dimensione di ogni lotto verrà determinata considerando la superficie totale, in base alle disponibilità di biomassa e ai fabbisogni della mandria e degli armenti.

Gestione delle aree di pascolo: giorni di permanenza, periodo di pascolamento.

Verrà stabilito il numero di lotti, il tempo di occupazione in ognuno di essi e la definizione dell'ordine con il quale i lotti stessi sono utilizzati, con l'obiettivo di utilizzare l'erba ad un corretto stadio di maturazione, ossia quando la biomassa è già apprezzabile e la qualità ancora elevata.

Azioni necessarie per il miglioramento del pascolo.

Saranno definiti gli interventi più adeguati, quali: sfalcio delle specie infestanti, miglioramento del cotico erboso, realizzazione o miglioramento dei punti di abbeverata.

Infine, in fase di esercizio sarà valutata la possibilità/ opportunità di dare la disponibilità alla rilevazione dei dati con metodologia RICA, che permetterebbero di computare i dati aziendali con metodologia Comunitaria ormai consolidata.

• **Requisito C – Soluzioni integrative innovative con moduli sollevati da terra**

Nel caso di impianti fotovoltaici integrati sulla stessa area con attività zootecnica, il rispetto del Requisito C previste dalla Linee Guida per impianti Agrivoltaici prevede che l'altezza media dei moduli sia maggiore di 1,3 m

Altezza media moduli > 1,3 (impianti fotovoltaici integrati con attività zootecnica)

Riportiamo di seguito uno stralcio della tavola di progetto *HF0TH51_ElaboratoGrafico_2_14* denominata "Particolari struttura di sostegno moduli fotovoltaici e modalità di ancoraggio al suolo".




Tavola di progetto HF0TH51_ElaboratoGrafico_2_14
“Particolari struttura di sostegno moduli fotovoltaici e modalità di ancoraggio al suolo”.

È evidente che la tavola sopra richiamata contiene un refuso, dal momento che il valore di 2,60 m non sarebbe coerente con la dimensione del pannello e l’altezza del centro di rotazione del sistema pannello-tracker. Pertanto, si riporta di seguito uno stralcio del medesimo elaborato con le misure corrette (e si riporta in allegato lo stesso elaborato aggiornato).




Tavola di progetto HF0TH51_ElaboratoGrafico_2_14 - AGGIORNAMENTO

Preso atto di questo aggiornamento verificiamo che l’altezza media al di sotto dei moduli risulta essere pari a:



$$(1,77 + 0,88) / 2 = 1,325 \text{ m} > 1,30 \text{ m}$$

Pertanto, anche il **Requisito C** delle Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaici pubblicate dal MiTE nel giugno 2022 si può considerare **verificato**.

Conclusioni

In definitiva, nonostante il progetto sia stato redatto prima della pubblicazione delle Linee Guida Impianti Agrivoltaici avvenuta nel Giugno 2022, per quanto sopra riportato abbiamo che:

Requisito A.1 – SAU è verificato

Requisito A.2 – LAOR è verificato

Requisito C – Altezza moduli è verificato

Requisito B.1 – Indirizzo produttivo è verificato con il solo aumento del numero di capi ovini in allevamento da 135 a 190

Requisito B.2 – Producibilità elettrica minima è verificato

Requisito D.1- Risparmio idrico non è applicabile

Requisito D.2 Monitoraggio dell'attività agrozootecnica è verificato

Pertanto, ai sensi delle più volte richiamate Linee Guida l'impianto in progetto **non solo può essere definito come agrivoltaico**, poiché rispetta i Requisiti A, B, D.2, **ma anche come agrivoltaico avanzato** in quanto rispetta anche il Requisito C.

Come vedremo anche più avanti l'aumento del numero di capi ovini (da 135 a 190) non determina alcuna implicazione negativa sull'uso del suolo ed assolutamente coerente con le aree effettive a disposizione.

In definitiva appare chiaro che nel Parere vengano confusi e miscelati erroneamente i requisiti necessari per la classificazione di un impianto come agrivoltaico, con i requisiti "opzionali" che consentono di ottenere l'ulteriore qualifica di impianto agrivoltaico "avanzato". Solo gli impianti avanzati infatti hanno titolo a poter richiedere accesso ai futuri meccanismi di incentivazione e debbono per tale ragione prevedere specifiche costruttive con una altezza minima da terra dei pannelli di una determinata misura; Si ribadisce ed evidenzia pertanto che: (i) il Progetto in argomento soddisfa pienamente i requisiti previsti dalle citate Linee Guida per la classificazione dello stesso come impianto agrivoltaico e (ii) nonostante lo stesso sia stato predisposto prima dell'emanazione delle stesse Linee Guida risponde ai suddetti requisiti, pur non dovendo, in linea di principio, sottostare a tali prescrizioni e regolamenti.